

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 508 del 18/10/2017 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con cui si prorogano fino al 31/12/2019 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;

PREMESSO

- a. che l’impianto esistente di trattamento di rifiuti solidi e liquidi pericolosi e non, ubicato in Napoli - Via L. Volpicella, n. 100, gestito dalla società “Aldo Mastellone & C. s.r.l.”, è stato autorizzato per la prima volta con DPGR N. 95 del 14/07/1998 e successivamente dalla Giunta Regionale della Campania con D.D. n. 31 del 20/02/2008, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, da ultimo rinnovato con D.D. n. 39 del 22/02/2017;
- b. che con istanza acquisita in data 19/04/2006, dall’allora Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di Napoli, la società ha presentato richiesta di ampliamento dell’impianto, ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. che con D.D. n. 389 del 29/05/2008 del Dirigente dell’allora Settore Tutela dell’Ambiente la Commissione V.I.A. ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di cui al punto precedente;
- d. che, con nota prot. 810863 del 22/09/2009, successivamente integrata con nota prot. 822906 del 25/09/2009, l’allora Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di Napoli, ha comunicato alla società che, ai sensi dell’allora vigente D.Lgs. 59/05, l’impianto rientrava tra quelli IPPC soggetti alla normativa A.I.A.
- e. che con nota acquisita agli atti al prot. 291532 del 01/04/2010, la società ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/05;
- f. che a titolo di tariffa istruttoria prevista dall’art. 2 del DM 24/04/2008 la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifici bancari la somma di € 17.430 di cui € 2.000 in data 23/03/2010 a mezzo versamento su C/C della Regione e € 15.430 in data 09/04/2010 a mezzo bonifico bancario.
- g. che in conformità al D.M. 24 aprile 2008 il gestore ha presentato asseverazione della tariffa istruttoria per l’importo di euro 17.430 con nota prot. 320782 del 13/04/2010;
- h. che con nota prot. 342083 del 20/04/2010 si è dato avvio al procedimento amministrativo;

RILEVATO

a. che nella conferenza di servizi iniziata in data 08/07/2010 e conclusa in data 17/04/2014 i cui verbali si richiamano, esaminata la documentazione trasmessa dalla società acquisita agli atti con prot. 291532 del 01/04/2010 e successivamente integrata è emerso quanto segue e sono stati espressi i seguenti pareri:

a.1 l'area su cui insiste l'impianto ricade nel perimetro del SIN Napoli Orientale e il richiedente ha attivato il procedimento di bonifica del sito, presentando il piano di caratterizzazione al Ministero dell'Ambiente da cui è risultato un superamento nelle acque di falda dei parametri per il manganese, tetracloroetilene, tricloroetilene, dicloropropano;

a.2 in considerazione di ciò, l'istruttoria è stata sospesa fino alla data degli esiti della caratterizzazione;

a.3 in data 11/09/2013 sono ripresi, i lavori della Conferenza e in tale seduta si prendeva atto degli esiti della Conferenza di Servizi del 31/05/2013, tenutasi presso il M.A.T.T.M., in cui si approvavano le indagini di caratterizzazione dell'area, da cui non risultano per l'area dell'impianto gestito dalla Aldo Mastellone superamenti delle CSC per il top soil e per il suolo, ma solamente superamenti per la falda e si richiedeva alla società di trasmettere entro 30 giorni dalla data di ricezione del verbale di Conferenza un'integrazione del documento di messa in sicurezza di emergenza nonché:

- in relazione ai superamenti riscontrati nelle acque di falda, di avviare nei tempi tecnici strettamente necessari le idonee misure di messa in sicurezza d'emergenza proposte;
- di procedere al monitoraggio periodico delle acque di falda medesime con durata annuale e frequenza trimestrale;
- di concordare con ARPAC le attività di cui al punto 1;
- di trasmettere il progetto di bonifica delle acque di falda entro e non oltre 60 giorni dalla data della Conferenza;

a.4 la società in riscontro alle richieste relative agli aspetti tecnici dell'impianto A.I.A. ha trasmesso le integrazioni dovute con note acquisite agli atti con prot. 18621 del 13/01/2014 e prot. 88075 del 09/02/2015;

a.5 l'allora Provincia di Napoli con nota acquisita agli atti al prot. 274474 del 17/04/2014 ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto;

a.6 l'A.R.P.A.C. con nota acquisita agli atti al prot. 2745855 del 17/04/2014 ha confermato il parere favorevole già espresso nella Conferenza dei Servizi del 06/02/2014;

a.7 il consorzio ASI con nota acquisita agli atti al prot. 148840 del 03/03/2014 ha dichiarato di non avere nessuna competenza per le aree industriali ricadenti nel comune di Napoli ma solo per quelle della Provincia;

a.8 il Comune di Napoli, l'ASL NA1, l'ATO 2 Ente d'Ambito Napoli – Volturno, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva e non hanno inviato alcun parere;

a.9 nella seduta conclusiva del 17/04/2014 della Conferenza di Servizi, è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA con prescrizioni, tra cui quella di dare attuazione alle misure richieste dal M.A.T.T.M. nella seduta decisoria di Conferenza del 31/05/2013 relative all'integrazione del documento di messa in sicurezza di emergenza per il perdurare dell'inquinamento della falda.

RILEVATO ALTRESÌ

a. che nella Conferenza di Servizi decisoria del 23/06/2015 del MATTM per il procedimento di bonifica dell'area dell'impianto, analizzato il documento di Analisi di Rischio presentato dalla Aldo Mastellone è emerso quanto segue:

- *“I calcoli hanno determinato un rischio sanitario e un hazard index non accettabile, relativo allo stato attuale del sito, sia per inalazione indoor che per inalazione outdoor, al contrario di quanto evidenziato nel documento che considera solo il rischio per inalazione indoor;*
- *“Non si ritiene l'ampliamento di progetto (riportato in stralcio in Fig. 1) e la semplice costruzione di un nuovo basamento, tra l'altro solo su una parte del sito, valida come una interruzione del percorso inalazione, come sostenuto dal proponente a pag. 15 del documento principale. Tale ipotesi andrebbe verificata con un'apposita analisi di rischio nello scenario (mettendo in input i dati del progetto), per valutare i rischi associati ed eventualmente modificare/integrare il progetto con interventi di mitigazione del rischio e di monitoraggio post operam, questi ultimi da concordare con l'autorità territorialmente competente”;*
- *“Si ritiene opportuno prevedere campagne di indagine, attraverso monitoraggi di soil-gas e campionamento aria outdoor e indoor, allo scopo di verificare i risultati ottenuti e stimare l'entità del rischio sanitario ambientale per i lavoratori operanti nell'area. Entro 30 giorni il piano delle indagini dovrà essere concordato con ARPAC e le misure di soil-gas e di aria dovranno essere effettuate con modalità tecniche tali da garantire la rappresentatività dei dati ottenuti, così come riportato nei vari protocolli operativi elaborati dagli enti di controllo”;*
- *“Si ritiene opportuno contemplare nella campagne di monitoraggio (falda, soil-gas e aria ambiente) tutti i contaminanti che presentano concentrazioni superiori alle CSC rilevati sia dalla parte che dai laboratori ARPAC.*

b. che la Regione, sulla base di quanto evidenziato dal M.A.T.T.M. nel verbale da ultimo citato della Conferenza di servizi decisoria del 23/06/2015- con nota prot. 683141 del 12/10/2015 ha diffidato la società ad adottare entro dieci giorni le misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la tutela della salute di coloro che si trovano ad operare sul sito, facendo presente che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe proceduto anche alla revoca dell'autorizzazione rilasciata con D.D. 974 del 21/10/2008, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'impianto esistente;

c. che in riscontro alla diffida suindicata la società ha trasmesso documentazione prot. 187/C/15 del 22/10/2015, acquisita agli atti al prot. 721398 del 26/10/2015;

d. che questa UOD ha subordinato il prosieguo dell'iter istruttorio inerente il procedimento per l'autorizzazione all'ampliamento dell'impianto esistente, all'acquisizione del parere del MATTM, ritenendolo indispensabile, visto quanto emerso nell'ambito del procedimento di bonifica, relativamente ai rischi potenziali per i lavoratori operanti nell'area;

e. che ai fine di verificare se tale documentazione- non inviata dalla società anche al competente Ministero – fosse rispondente alle prescrizioni ministeriali di cui al procedimento di bonifica, la stessa è stata trasmessa dalla Regione al Ministero dell'Ambiente con nota prot. 753099 del 05/11/2015, chiedendo al contempo un parere sulla possibilità di autorizzare la società a realizzare il progetto di ampliamento dell'impianto esistente, nelle more del procedimento in corso, relativo all'analisi di rischio dell'area e se tale procedimento

necessitasse di ulteriore Conferenza di Servizi per l' approvazione del nuovo documento di analisi di rischio;

f. che il Ministero dell'Ambiente ha riscontrato la nota regionale comunicando con nota prot. 19305/STA del 27/11/2015, acquisita agli atti con prot. 857416 del 10/12/2015, che, visti gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 23/06/2015 e della Conferenza di Servizi del 18/02/2015, era necessario un aggiornamento del documento di Analisi di Rischio trasmesso dalla Aldo Mastellone in base alle prescrizioni formulate dalle citate Conferenze di Servizi. Si comunicava inoltre che solo successivamente all'approvazione di tale nuovo elaborato di analisi di rischio, nonché all'adozione di idonee misure di prevenzione atte alla tutela della salute di coloro che si trovano ad operare nel sito, sarebbe stato possibile esprimere le valutazioni di competenza in merito al progetto di ampliamento dell'impianto;

g. che con nota prot. 14315 del 06/07/2017 il MATTM ha evidenziato che i risultati dell'analisi di rischio sito-specifica, riferita all'area di competenza della società, hanno mostrato, relativamente allo scenario ante operam, un potenziale rischio per inalazione di vapori per i lavoratori on site e ha sollecitato la società a trasmettere un documento tecnico contenente l'indicazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza adottate ai sensi dell'art. 242 e dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. atte a garantire l'assenza di rischi per i fruitori dell'area;

h. che con note prot. 436785 del 23/06/2017 e prot. 480905 del 12/07/2017 la scrivente U.O.D. ha chiesto al MATTM di sapere se le misure di prevenzione/messa in sicurezza adottate dalla società fossero tali da garantire l'assenza di rischi per i fruitori dell'area e il conseguente prosieguo dell'attività autorizzata;

i. che con nota prot. 21802 del 13/10/2017, acquisita al prot. 748173 del 14/11/2017 il MATTM ha trasmesso a questa UOD il parere trasmesso da INAIL con nota prot. 72000 del 06/10/2017, in merito alle misure di sicurezza adottate dalla società. Nel suddetto parere l'INAIL, non ritenendo condivisibile la dichiarazione della società "Aldo Mastellone & C. s.r.l." circa l'assenza di rischi specifici per i fruitori dell'area, ha chiesto la rielaborazione del documento contenente l'indicazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza adottate ai sensi dell'art. 242 e dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

l. che con la stessa nota il MATTM ha chiesto alla società "Aldo Mastellone & C. s.r.l." la trasmissione della rielaborazione del suddetto documento tecnico, secondo le osservazioni fornite da INAIL, entro 30 giorni dalla notifica;

m. che con nota prot. 801665 del 05/12/2017 questa UOD ha comunicato alla società "Aldo Mastellone & C. s.r.l." che, decorso inutilmente il suddetto termine, o qualora il documento rielaborato, a parere dell'INAIL e del MATTM non avesse escluso rischi specifici per i fruitori dell'area, si sarebbe proceduto alla sospensione immediata della validità dell'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con con D.D. n. 974 del 21/10/2008, rinnovato con D.D. n. 39 del 22/02/2017 e, contestualmente, all'avvio del procedimento di revoca della suddetta autorizzazione;

n. che con nota acquisita al prot. 842156 del 21/12/2017 la società ha trasmesso, a questa Regione e agli Enti in indirizzo nota della Tecno In S.p.A., riportante l'exkursus storico delle attività di caratterizzazione ambientale del sito a conduzione Aldo Mastellone & C. s.r.l., ubicato in Via Volpicella, 100 – Napoli, all'interno del SIN Napoli Orientale e contestuale richiesta di rimandare tutte le considerazioni in merito al rischio per i lavoratori on site/residenti off site all'esito della campagna di monitoraggio, concordata con ARPAC al fine di definire lo scenario di contaminazione della falda e del soil gas al decorrere del tempo;

o. che con nota prot. 250127 del 17/04/2018 questa UOD ha chiesto all'ARPAC Napoli urgente riscontro rispetto alla validazione delle attività di monitoraggio della società Aldo Mastellone e C. s.r.l. per le acque di falda;

p. che con nota prot. 257043 del 19/04/2018 questa UOD ha chiesto all'ARPAC Napoli, al MATTM e all'INAIL se, allo stato attuale, nelle more della conclusione del procedimento

ambientale in corso, i potenziali rischi specifici per i fruitori dell'area fossero tali da rendere necessaria una sospensione e/o revoca dell'autorizzazione per l'attività svolta dalla Aldo Mastellone e C. s.r.l.;

q. che con nota prot. 13546/STA del 04/07/2018, acquisita agli atti con prot. 437003 del 06/07/2018 il MATTM ha trasmesso a questa UOD:

- pareri INAIL e ARPAC relativi alla nuova Analisi di Rischio eseguita dalla società Aldo Mastellone e C. s.r.l., elaborata a termine delle attività di monitoraggio biennale della contaminazione della falda e della relativa validazione dei risultasti da parte di ARPAC Dip. Prov. Di Napoli;

r. che in base al modello concettuale adottato per la valutazione del rischio per inalazione di vapori indoor e outdoor da acqua di falda, si ottengono i seguenti risultati:

- per i lavoratori (on-site): assenza di rischio per inalazione di vapori outdoor - assenza di rischio per inalazione di vapori indoor;
- per la popolazione residente nelle aree limitrofe (off-site – 10 metri): assenza di rischio per inalazione di vapori outdoor – presenza di rischio per inalazione di vapori indoor, per 1,1 Dicloroetilene, 1,2 Dicloropropano, Tetracloroetilene (PCE);

s. che l'INAIL ha espresso parere favorevole sull'elaborato presentato, per quanto di propria competenza, demandando la valutazione relativa allo scenario off-site a destinazione d'uso residenziale/ricreativo, per il quale emerge un rischio non accettabile, alla valutazione delle autorità centrali e/o locali competenti in materia di sanità pubblica;

t. che l'ARPAC, relativamente al rischio non accettabile per il bersaglio off-site residenziale ritiene opportuno prevedere un piano di indagine da concordare con ARPAC, attraverso il monitoraggio soil-gas dai pozzetti periferici esistenti prossimi alle abitazioni ed inoltre considera necessario attivare l'attività di monitoraggio delle acque sotterranee, come da "Protocollo Operativo per la campagna coordinata del monitoraggio delle acque di falda per il SIN Napoli Orientale", approvato dal MATTM in Conferenza decisoria del 16/12/2014.

CONSIDERATO

a. che la società Aldo Mastellone e C. s.r.l., con nota prot. 76/F/18 del 24/07/2018, acquisita agli atti con prot. 496588 del 31/07/2018, in seguito alla produzione del nuovo documento di Analisi di Rischio e al parere INAIL ad esso relativo, considerato che non sussiste pericolo per i lavoratori e ritenendo che quanto è emerso dal monitoraggio appena concluso riguarda in maniera marginale le attività svolte e che andrà a svolgere la società con l'ampliamento dell'impianto, ha chiesto che sia concessa l'autorizzazione all'ampliamento, secondo quanto espresso con parer favorevole dalla Conferenza di servizi del 17/04/2014, concedendo i tempi per la realizzazione delle opere previste dal progetto e fatte salve le autorizzazioni da richiedere alla autorità competenti;

b. che con nota prot. 547640 del 30/08/2018, al fine di valutare la richiesta della società Aldo Mastellone e C. s.r.l. e dell'acquisizione dei pareri di competenza, la Regione ha convocato un tavolo tecnico per il giorno 03/10/2018, invitando a partecipare la società Aldo Mastellone e C. s.r.l., il MATTM Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque Div. III – Bonifiche e risanamento, l'ARPAC – Napoli, il Comune di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, l'ASL NA 1 Centro e l'INAIL;

c. che al suddetto tavolo tecnico hanno partecipato la società e l'ASL NA1 Centro, che ha espresso parere favorevole al progetto di ampliamento, sottolineando che è comunque necessario un chiarimento, sia da parte della società che degli altri Enti, in merito al prosieguo del procedimento ambientale relativo al SIN Napoli Orientale;

d. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota acquisita agli atti con prot. 604248 del 09/10/2019, ha trasmesso il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 98 e del piano di monitoraggio e controllo di pag. 46.

DATO ATTO

a. che in data 03/10/2019 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);
b. che con nota acquisita al prot. 115302 del 20/02/2019 la società ha trasmesso Polizza fideiussoria n. 521416379 emessa dalla HDI Assicurazioni S.p.A. a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta nell'impianto autorizzato con il presente provvedimento. Tale polizza ha effetto dal 24/09/2019 e ha scadenza 24/09/2030 e garantisce la somma di euro 11.736 calcolati secondo la DGR 386/2016.

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato l' Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Aldo Mastellone e C. s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1 ubicato in Napoli - Via L. Volpicella, n. 100;

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta del responsabile del procedimento – dott. Berardino Limone - che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali - di adozione del presente provvedimento,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato l' Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Aldo Mastellone e C. s.r.l. per l'impianto IPPC 5.1 ubicato nel Comune di Napoli – Via L. Volpicella, n. 100;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società Aldo Mastellone e C. s.r.l. ed acquisita al prot. 291532 del 01/04/2010 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'allegato rapporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del Prof. Francesco Colangelo, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento del limite obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla DGRC 5 agosto 1992, n. 4102;

3.2. eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati;

3.3 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto previsto al punto E1 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.4 per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.5 per gli scarichi idrici il rispetto dei parametri previsti dalla tab. 3 del D.Lgs 152/06 per i corpi idrici superficiali, nonché di tutto quanto previsto al punto E.2 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

4. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito;

5. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee ed ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e non sostituiti dall'A.I.A.;

8. **di precisare** che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione dello stoccaggio, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 386 del 20/07/2016 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

9. **di prescrivere** che la società trasmetta, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, gli esiti della procedura di cui all' Alleg.1 del D.M. 13.11.2014 n. 272 e, qualora risulti che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs152/06 e s.m.i., la stessa dovrà essere presentata entro i successivi mesi 12. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

10. **di prescrivere** che la Società assolva tutti gli adempimenti in tema di prevenzione incendi e che presenti un progetto di modifica e adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, entro i termini prescritti dalla medesima delibera. L'inadempimento alla presente prescrizione, entro i termini previsti, comporta la revoca dell'autorizzazione.

La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento;

11. **di prescrivere** alla società di comunicare a questa U.O.D. e a tutti gli Enti invitati in Conferenza, l'inizio e la fine dei lavori necessari per adeguare l'impianto all'Autorizzazione Integrata Ambientale;

12. **di prescrivere** che la società completi i lavori per adeguare l'impianto all'Autorizzazione Integrata Ambientale, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, dandone comunicazione a questa UOD. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia

asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. In tale relazione dovrà altresì essere attestato che l'impianto è stato adeguato alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio', pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore;

13. **di dare atto** che la presente autorizzazione, ai sensi dell' art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino al 23/09/2029, un anno e un giorno prima della scadenza della polizza fideiussoria n. 521416379;

14. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

15. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies, c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio, precisando che ai sensi dell'art.6 D. M. 24 aprile 2008 e del D.M. 58/2017 il gestore è tenuto a versare la tariffa dei controlli, con le modalità ivi previste, determinata allo stato nella misura minima prevista di euro 1.500 salvo conguaglio, sulla base dell'importo che sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive;

16. **di precisare** che la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario IT66 E010 1003 4001 0000 0046 252 con la seguente causale: tariffa controllo;

17. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Napoli, nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

18. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

19. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

20. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

21. **di precisare** che il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 198 del 16/10/2019, di pari oggetto e identico contenuto, in cui, per mero errore materiale, la sede dell'impianto era stata indicata in via Nuova delle Brecce, n. 375 e non in Via L. Volpicella, 100;

22. **di notificare** il presente provvedimento alla Aldo Mastellone e C. s.r.l., con sede in Napoli alla Via L. Volpicella, 100;

23. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Napoli, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA1 Centro, all'ATO 2, al M.A.T.T.M. e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

24. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e alla UOD 40.03.05 per la pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo